STATUTO dell'Associazione "CENTRO PER LA FORMAZIONE ALLA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE"

Articolo 1
Costituzione del Centro

1. La Provincia Autonoma di Trento, l'Università degli Studi di Trento, la Federazione Trentina della Cooperazione, la Fondazione Opera Campana dei Caduti di Rovereto costituiscono l'Associazione denominata "CENTRO PER LA FORMAZIONE ALLA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE", di seguito indicata come "Centro per la formazione".
2. L'Associazione si propone di gestire il Centro per la formazione allo scopo di costituire riferimento di livello internazionale per la formazione e la ricerca sui temi della solidarietà internazionale e della promozione dello sviluppo umano, in linea con gli *Obiettivi di Sviluppo del Millennio* delle Nazioni Unite.
3. L'Associazione ha sede legale in Piazza Dante 15 a Trento, presso la sede della Provincia Autonoma di Trento.
4. L'Associazione non ha finalità di lucro né diretto né indiretto.

Articolo 2
Finalità

1. Il Centro per la formazione rappresenta un luogo di incontro e un contesto istituzionale per facilitare la pianificazione e realizzazione di attività comuni sulla base delle specifiche competenze e identità dei soggetti coinvolti. Il Centro si pone le seguenti finalità:
 a) promuovere il raccordo e il coordinamento delle varie attività esistenti in Trentino nell'ambito della solidarietà internazionale;
 b) potenziare le sinergie e strutturare verso un fine condiviso le competenze proprie dei vari soggetti coinvolti in questo ambito, favorendo la messa in rete delle esperienze;
 c) esercitare una funzione di propulsione per nuove iniziative di formazione alla solidarietà internazionale;
 d) essere luogo di ricerca e produzione di sapere nei settori più avanzati e strategici della solidarietà internazionale, valorizzando e diffondendo le peculiarità e specificità dell'esperienza trentina alla cooperazione comunitaria;
 e) accrescere e razionalizzare l'offerta di formazione disponibile, aprendo la strada a percorsi moderni ed innovativi di formazione alla solidarietà internazionale;
 f) favorire l'ottimizzazione delle risorse disponibili, offrendo supporti per evitare la dispersione di energie e migliorare le capacità di raccolta fondi e di autofinanziamento;
 g) promuovere una cultura dell'interesse e della partecipazione, della discussione e del confronto attivo tra cittadini per offrire occasioni di elaborazione, proposizione e pratica di nuovi percorsi di dialogo;
 h) supportare le relazioni tra le comunità territoriali.

Articolo 3
Ambiti dell'attività dell'Associazione

1. Gli ambiti privilegiati delle attività di formazione e ricerca dell'Associazione sono:
 a) la solidarietà internazionale basata sul partenariato territoriale;
 b) l'educazione alla multiculturalità;
 c) lo sviluppo locale;
 d) la scienza e la tecnologia per lo sviluppo umano sostenibile;
 e) l'evoluzione del conflitto e la costruzione della pace.
2. Le attività dell'Associazione:

a) si basano su formazione e ricerca negli ambiti della solidarietà internazionale secondo le priorità definite dall'Assemblea;
b) si caratterizzano per essere flessibili al fine di interpretare le esigenze formative della domanda;
c) sono mirate a soddisfare precisi standard qualitativi, secondo le procedure di valutazione indicate dall'Assemblea;
d) si svolgono prevalentemente in Trentino e nei paesi impoveriti e in situazione di conflitto a cui è rivolto l'impegno dell'Associazione.

3. Le principali attività che l'Associazione propone comprendono:
a) corsi residenziali;
b) corsi di formazione continua e ricorrente;
c) viaggi di studio, campi scuola e tirocini;
d) sviluppo di curricula di livello universitario;
e) ricerca;
f) consulenza;
g) incontri pubblici;
h) portale per la comunicazione, banche dati e formazione a distanza;
i) borse di studio.

Articolo 4
Soci

1. Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e possono contribuire alle attività di formazione e ricerca di cui all'art. 3.
2. I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio direttivo.
3. Il Consiglio direttivo, con il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori individuati nell'articolo 1, delibera l'adesione all'Associazione dei soggetti che ne facciano richiesta, verificata la condivisione dello statuto, degli obiettivi e delle metodologie e la possibilità di concorrere alle attività dell'Associazione.

Articolo 5
Bilancio

1. Il Consiglio direttivo predispone il bilancio da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione, come specificato nell'articolo 12. E' vietata la distribuzione dei proventi delle attività tra gli associati; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto. Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite, salvo quella di Revisore dei conti a cui può essere attribuito un compenso per l'attività prestata.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
a) quote associative e da eventuali contributi degli associati;
b) donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie;
c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione.

Articolo 6
Durata dell'Associazione e recesso

1. L'Associazione ha una durata di tre anni, rinnovata di cinque anni in assenza di richiesta di scioglimento pervenuta dai soci fondatori almeno sei mesi prima della scadenza.
2. Successivamente l'Associazione continuerà l'attività di cinque anni in cinque anni con il consenso di tutti i soci.
3. E' ammesso il recesso di ciascuno dei soggetti aderenti all'Associazione.
4. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dal Codice civile, nonché il rispetto degli obblighi assunti fino a quel momento nei confronti dell'Associazione, il socio receduto non potrà vantare alcun diritto in ordine alle attività svolte per la realizzazione anche parziale del programma oggetto dell'Associazione.
5. Il recesso deve essere comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente che presenterà al Consiglio direttivo una relazione finanziaria sulla conseguente situazione finanziaria e gestionale dell'Associazione.

Articolo 7
Metodologie didattiche

1. L'Associazione considera un elemento caratterizzante l'elaborazione e l'utilizzo di appropriati e innovativi linguaggi e metodologie didattiche per la formazione alla solidarietà internazionale. Promuove un metodo di confronto/contaminazione fra diverse esperienze e quindi privilegia la costituzione di gruppi di formazione/ricerca che rappresentino i bisogni, gli interessi e le competenze sia dei paesi impoveriti e in situazione di conflitto sia dei paesi a benessere diffuso.
2. Per potere raggiungere le finalità di cui all'articolo 2, l'Associazione sviluppa un approccio alla formazione che garantisce un rapporto equilibrato tra teoria e pratica e combina un'impostazione teorico-concettuale con una operativo-professionalizzante attraverso l'utilizzo di studi di caso e laboratori di progetto.
3. L'Associazione persegue un orientamento didattico-pedagogico basato sulla formazione orientata ad una crescita dei singoli e delle organizzazioni. Accanto all'acquisizione di saperi e competenze, l'Associazione enfatizza il momento partecipativo nel processo di elaborazione dei contenuti acquisiti e della loro trasformazione per una concreta fruizione.
4. La formazione privilegia un'impostazione multidisciplinare, valorizza il legame con le esperienze concrete dei formatori e dei partecipanti utilizzando metodologie interattive, favorisce la relazione fra aula e territorio e individua prodotti formativi adatti alle esigenze dei partecipanti.

Articolo 8
Destinatari

1. L'offerta formativa dell'Associazione si rivolge a tutti coloro che intendono svolgere attività di volontariato e professionali negli ambiti della solidarietà internazionale o che sono direttamente coinvolti in contesti di cooperazione, trasferimento reciproco di competenze, formazione, ricerca e animazione dei territori in quanto soggetti protagonisti di processi di cambiamento, trasformazione sociale e istituzionale.
2. Le principali categorie di destinatari a cui l'Associazione si rivolge sono:
 a) volontari e cooperanti di organizzazioni governative e non;
 b) rappresentanti delle istituzioni pubbliche e della politica;
 c) il mondo della formazione, della scuola, dell'università e della ricerca;
 d) esponenti dell'economia, dell'informazione e delle professioni;
 e) la cittadinanza in generale.

 L'Associazione dedica specifica attenzione a persone provenienti dai paesi impoveriti e in situazione di conflitto.

3. L'Associazione opera secondo il principio della non discriminazione e valorizza le pari opportunità.

Articolo 9
Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 a) l'Assemblea dei soci
 b) il Consiglio direttivo;
 c) il Presidente dell'Associazione;
 d) Il Comitato scientifico;
 e) il Gruppo di progettazione;
 f) il Revisore dei conti.

Articolo 10
Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei soci fondatori individuati all'articolo 1, nonché degli altri nuovi soci ammessi successivamente dal Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 4.
2. L'Assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, nella sede dell'Associazione. Essa è convocata dal Presidente dell'Associazione con preavviso non inferiore a giorni 15, decorrenti dall'invio dell'avviso di convocazione mediante lettera raccomandata.
3. L'Assemblea può altresì essere convocata ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione, o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo, o su richiesta di un decimo degli associati.
4. L'avviso di convocazione dovrà contenere la data e l'ora della convocazione, la sede dell'adunanza e gli argomenti da sottoporre a deliberazione. Nello stesso avviso potrà prevedersi la seconda convocazione da tenersi almeno 24 ore dopo rispetto alla prima convocazione.

Articolo 11
Deliberazioni assembleari

1. L'Assemblea, regolarmente convocata, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, adottate a maggioranza in conformità al comma 3, vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente. In caso di assenza anche di quest'ultimo presiederà il componente più anziano di età presente in Assemblea.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
4. All'Assemblea, che ha i più ampi poteri per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione, spetta in particolare:
 a) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo di ogni esercizio finanziario;

b) eleggere i componenti del Consiglio direttivo;
c) nominare, di volta in volta per ogni adunanza, il Segretario dell'Assemblea;
d) deliberare i compensi da corrispondere al Revisore dei conti;
e) approvare eventuali esclusioni di soci;
f) approvare eventuali modifiche dello statuto dell'Associazione;
g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione secondo quanto disposto dall'articolo 19.

5. L'Assemblea può approvare un regolamento di attuazione del presente statuto.

Articolo 12
Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo, composto da un minimo di sette componenti, è l'organo deliberante dell'Associazione e rimane in carica tre anni. Nel Consiglio direttivo dovrà essere nominato un rappresentante designato da ciascun socio fondatore. La Provincia Autonoma di Trento designa due ulteriori rappresentanti, uno dei quali indicato dal Forum Trentino per la Pace e Diritti Umani e il secondo indicato dalle Associazioni di solidarietà internazionale.
2. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno o quando sia stata fatta motivata richiesta scritta da un terzo dei componenti dell'Assemblea o dal Revisore dei Conti.
3. La convocazione viene fatta per iscritto per posta, anche elettronica, dal Presidente o dal Vice Presidente con una nota contenente i punti all'ordine del giorno da trattare, almeno quindici giorni prima, ed in caso di urgenza per fax da recapitare a ciascun membro del Consiglio almeno cinque giorni prima.
4. Nello stesso termine e con le medesime formalità, della convocazione viene dato avviso al Revisore dei conti.
5. Le adunanze del Consiglio, di norma, hanno luogo nella sede dell'Associazione e non sono pubbliche; sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, ovvero occorrendo dal Consigliere più anziano d'età.
6. Il Consiglio direttivo esegue le delibere dell'Assemblea ed esercita tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, ad eccezione di quanto per legge o per Statuto sia devoluto alla competenza dell'Assemblea.
7. Il Consiglio direttivo svolge, tra l'altro, i seguenti compiti:
 a) definire, sentito il Comitato scientifico, le linee guida e le priorità di azione del Centro per la formazione, nonché gli standard qualitativi delle attività proposte e le procedure di valutazione;
 b) approvare le iniziative e le proposte presentate dal Gruppo di progettazione;
 c) predisporre i bilanci, i programmi di attività e la relazione conclusiva sulla base dei progetti elaborati dal Gruppo di progettazione;
 d) eleggere nel proprio seno il Presidente dell'Associazione e il Vicepresidente;
 e) nominare i componenti del Gruppo di progettazione ed il Coordinatore dello stesso, che svolge anche la funzione di direttore del Centro, nonché i componenti del Comitato scientifico;
 f) autorizzare l'adesione di nuovi soggetti all'Associazione;
 g) nominare il Revisore dei Conti
8. Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello di chi presiede l'adunanza.

Articolo 13
Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente rimane in carica per tre anni ed è eleggibile per non più di tre mandati consecutivi.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento subentra nella funzione il Vicepresidente del Consiglio.
3. Il Presidente esercita le seguenti ulteriori funzioni:
 a) assume la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con la facoltà di nominare all'uopo difensori e procuratori alle liti;
 b) sottoscrive convenzioni e contratti;
 c) vigila sull'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione, assicurando l'osservanza dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione dello Statuto medesimo;
 d) esercita ogni altra attribuzione a lui deferita dal Consiglio o dalle norme di legge;
 e) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

Articolo 14
Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è l'organo di consulenza scientifica che assiste il Consiglio direttivo nelle scelte relative agli indirizzi scientifici, anche proponendo tematiche di sviluppo della formazione e della ricerca nell'ambito delle attività del Centro per la formazione.
2. Il Comitato scientifico esprime parere obbligatorio sul programma di attività del Centro.
3. Il Comitato scientifico è composto:
 a) da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri nominati dal Consiglio direttivo e scelti tra autorevoli e riconosciuti studiosi, nazionali e internazionali, che si sono distinti per rilevanti contributi scientifici nelle aree di interesse del Centro per la formazione.
 b) da un membro del Consiglio direttivo;
 c) dal Coordinatore del Gruppo di progettazione.

All'interno del Comitato scientifico viene nominato un Presidente con funzioni di coordinamento.

4. Il Comitato scientifico dura in carica tre anni e tutti i suoi membri possono essere riconfermati per non più di tre volte.
5. Il Comitato scientifico supporta il Gruppo di progettazione nello svolgimento delle sue funzioni.
6. Le riunioni del Comitato scientifico sono convocate ordinariamente almeno una volta all'anno dal Presidente. Il Comitato scientifico può essere altresì convocato ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno tre componenti del Comitato scientifico stesso o ancora su richiesta del Consiglio direttivo. La convocazione deve essere fatta con anticipo di almeno 30 giorni.
7. Per la discussione di determinati argomenti, il Comitato scientifico può invitare persone esterne.
8. Per la validità delle riunioni del Comitato scientifico è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Articolo 15
Gruppo di progettazione

1. Il Gruppo di progettazione è l'organo di elaborazione, proposizione ed esecuzione delle attività del Centro, sulla base delle indicazioni del Consiglio direttivo
2. Il Gruppo di progettazione individua e propone percorsi formativi, metodologie, docenti e

formatori e può avvalersi di esperti per la progettazione e l'implementazione di specifici progetti.

3. E' composto dal personale dipendente dell'Associazione esperto in formazione e solidarietà internazionale e da componenti nominati dal Consiglio direttivo per le specifiche competenze nella progettazione e realizzazione di percorsi formativi, nelle aree di interesse del Centro.
4. Le funzioni e le modalità operative di tale organo saranno disciplinate nel regolamento di attuazione dello Statuto.

Articolo 16
Revisore dei conti

1. Il Consiglio direttivo nomina il Revisore dei conti che svolge le funzioni di revisione della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione. Il Revisore dovrà essere iscritto nel registro dei revisori contabili.
2. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea e rimane in carica per tre esercizi finanziari, salvo revoca da parte dell'Assemblea disposta a maggioranza dei due terzi.
3. Il Revisore dei conti esercita le seguenti funzioni:
 a) provvede al riscontro degli atti di gestione;
 b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 c) esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;
 d) effettua le verifiche di cassa.
4. Il Revisore dei conti può assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

Articolo 17
Personale dell'Associazione

1. Il personale dell'Associazione è costituito da:
 a) personale esperto in formazione e solidarietà internazionale;
 b) personale tecnico-amministrativo.
2. L'organico dell'Associazione è determinato dal Consiglio direttivo che stabilisce le mansioni e le qualifiche dei dipendenti, deliberando altresì, in conformità delle leggi e dei contratti collettivi sulla assunzione e sull'eventuale licenziamento del personale dipendente
3. Il rapporto di lavoro del personale è di diritto privato. Il trattamento economico e normativo dei dipendenti è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dalle leggi vigenti in materia.

Articolo 18
Scioglimento del Consiglio direttivo

1. L'Assemblea dei soci può disporre lo scioglimento del Consiglio direttivo quando:
 a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative amministrative e statutarie che regolano l'attività dell'Associazione;
 b) il conto economico chiuda con una perdita superiore al trenta per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero siano previste perdite del patrimonio di analoga gravità.
2. Con il provvedimento di scioglimento di cui al comma 1 viene nominato un Commissario straordinario, viene determinata la durata del suo incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonché il compenso spettante. Il Commissario straordinario esercita tutti i poteri del Assemblea, provvede inoltre alla gestione dell'Associazione, ad accertare e rimuovere le irregolarità della gestione, nonché a promuovere i necessari atti per il ripristino della

gestione ordinaria e per il perseguimento dei fini statutari.

Articolo 19
Scioglimento dell'Associazione

1. Oltre che per le cause previste dall'articolo 27 del Codice civile, l'Associazione si può sciogliere con delibera dell' Assemblea o in seguito al recesso di almeno due terzi degli enti aderenti all'Associazione.
2. Allo scioglimento dell'Associazione, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti ad altri enti che perseguono finalità analoghe a quelle dell'Associazione estinta.

Articolo 20
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle altre leggi applicabili in materia.